



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 25/09/2019 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 14409/ 2016

TRA

FALCO MARIA MADDALENA, nata il 25.01.1961 a Parete (Ce) e FALCO ONORATO, nato il 16.03.1962 a Parete (Ce), nella qualità di eredi di BALIVO MARIA CONCETTA, nata a Parete (Ce) il 14.08.1932 e ivi deceduta il 27.02.2016 e FALCO ANGELO RAFFAELE, nato a Parete (Ce) il 6.11.1928 e deceduto a Napoli il 10.11.2015, rappresentati e difesi come in atti dagli Avv.ti Guglielmo Miranti e Costantino Diana, in virtù di mandato a margine del ricorso

Ricorrente

E

I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ilda Verrengia, Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti

Resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza

Con ricorso depositato il 1.12.2016, i ricorrenti in epigrafe nella qualità, esponevano che la madre Balivo Maria Concetta aveva presentato in data 26.11.2015 domanda all'Inps per il riconoscimento della pensione di reversibilità e dei ratei maturati e non riscossi dal marito Falco Angelo Raffaele nato il 6.11.1928 e deceduto a Napoli il 10.11.2015, titolare di pensione di coltivatore diretto; che in data 27.02.2016 la Balivo Maria Concetta era deceduta, lasciandoli quali eredi legittimi; che in data 29.03.2016 avevano presentato istanza di liquidazione di ratei maturati e non riscossi per Falco Angelo Raffaele e per Balivo Maria Concetta e che nei pagamenti dei suddetti ratei non era stata conteggiata la reversibilità spettante alla *de cuius* Balivo Maria Concetta dal mese di dicembre 2015, mese successivo alla morte del marito, alla morte della stessa avvenuta il 27.02.2016.

Tanto premesso, sussistendo i requisiti di legge chiedevano condannare l'Inps al pagamento in loro favore e nella qualità di eredi di Balivo Maria Concetta, erede del defunto marito Falco Angelo Raffaele (60% della pensione del defunto pari a € 279,60 al mese) dei ratei maturati e non corrisposti per la complessiva somma di € 838,80, quale pensione di reversibilità, vinte le spese di lite.



Instaurato il contraddittorio si costituiva l'Inps il quale eccepiva la nullità del ricorso per omessa allegazione e prova della prestazione di cui viene richiesto il pagamento, nonché della qualità di eredi degli istanti. Deduceva, altresì, l'improponibilità del ricorso per omessa presentazione della domanda amministrativa in via telematica e comunque l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.

La domanda è improponibile non essendo stata data la prova della effettiva presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento della specifica prestazioni oggetto del presente giudizio (domanda di pensione di reversibilità in favore della *de cuius* Balivo Maria Concetta).

Come la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di affermare, pure dopo l'entrata in vigore della L. 11 agosto 1973, n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce, nelle controversie previdenziali richiedenti il previo esperimento del procedimento amministrativo, un presupposto dell'azione giudiziaria, la mancanza del quale determina l'improponibilità di tale azione (e della relativa domanda); senza che in contrario, d'altronde, possano trarsi argomenti dall'art. 8 della citata legge (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo) o dall'art. 443 c.p.c., che - con disposizione insuscettibile d'interpretazione estensiva e adoperando (con riguardo alla fase amministrativa) il termine "ricorso" nella sua accezione propria e non coincidente con quella del termine di "domanda" - sancisce (con previsione con la quale è in sintonia la norma dell'art. 148 disp.att.c.p.c.) la semplice improcedibilità - anziché l'improponibilità - della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo (iniziato con la proposizione della domanda in sede amministrativa e proseguito, dopo il mancato accoglimento di questa, con la presentazione del ricorso nella stessa sede).

Quindi, mentre la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale - che, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti, termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni - presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ente, l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (ex plurimis Cass.5149/2004, 12661/1995). Inoltre ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, non è sufficiente la presentazione in sede amministrativa di una qualsiasi domanda amministrativa - avente ad oggetto una prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile, con quella poi richiesta in sede giudiziaria - essendo, viceversa necessario che in sede amministrativa sia richiesta la medesima prestazione oggetto del successivo giudizio (cfr. Cass. 6941/2005, 4463/2000).

Orbene come risulta dalla documentazione in atti gli istanti, nella qualità di eredi della *de cuius* Balivo Maria Concetta e del *de cuius* Falco Angelo Raffaele hanno presentato domanda amministrativa all'Inps per il pagamento dei ratei maturati e non riscossi a titolo di pensione di vecchiaia cat. VR, intestata alla madre Balivo Maria Concetta (cfr. domanda amministrativa del 29.03.2016 n.2037702800042 e prospetto di liquidazione del 19.08.2016) e domanda amministrativa per il pagamento dei ratei maturati e non riscossi a titolo di pensione cat.IR intestata al padre Falco Angelo Raffaele (cfr. domanda amministrativa del 29.03.2016 n.2037702800044 e prospetto di liquidazione della prestazione del 19.08.2016).



Nessuna prova è stata offerta circa la presentazione di apposita domanda amministrativa per il pagamento dei ratei di pensione di reversibilità in favore della madre Balivo Maria Concetta per il periodo dal dicembre 2015 (mese successivo alla morte del marito) sino al suo decesso del 27.02.2016, né risulta dedotto e provato il diritto della *de cuius* Balivo Maria Concetta alla percezione di tale prestazione.

Invero come dedotto dall'Inps dagli atti di causa non risulta che la *de cuius* Balivo Maria Concetta, quando era in vita, avesse presentato domanda in via amministrativa per il riconoscimento dei ratei di reversibilità alla morte del marito Falco Angelo Raffaele, laddove l'unica domanda amministrativa in atti a nome della stessa è quella relativa al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal marito per la pensione d'invalidità civile a lui intestata e non anche per il riconoscimento della pensione di reversibilità in suo favore (cfr. domanda amministrativa del 26.11.2015).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in assenza di dichiarazione ex art.152 disp.att ritualmente sottoscritta dalle parti nelle conclusioni del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara l'improponibilità della domanda;
- condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'Inps che liquida in complessivi € 200,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.

Aversa, 25.9.2019

Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano

